

COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia



PIANO CIMITERIALE

Fascicolo n. **2**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

I progettisti
dott. arch. Mario Mossolani
dott. ing. Marcello Mossolani

Il Responsabile del Settore 3
Gestione del patrimonio
geom. Ziliano Fabbian

Il sindaco
Donatella Pumo

COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia



PIANO CIMITERIALE

I progettisti
dott. arch. Mario Mossolani
dott. ing. Marcello Mossolani

Il Responsabile del Settore 3
Gestione del patrimonio
geom. Ziliano Fabbian

Il sindaco
Donatella Pumo

IM STUDIO
IM MOSSOLANI

via della pace 14 - 27045 casteggio (pavia) - tel 0383/890096 - fax: 0383/803683 - e-mail: info@studiomossolani.it



COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

PIANO CIMITERIALE

Norme tecniche di attuazione Programma pluriennale di attuazione

Adeguate al parere di ARPA (arpa_mi.2018.0195238)

INDICE

PARTE I.	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
CAPO I.	GENERALITÀ	4
Articolo 1.	Riferimenti normativi	4
Articolo 2.	Definizione e validità	4
Articolo 3.	Oggetto del Piano Cimiteriale.	4
Articolo 4.	Elaborati del piano cimiteriale	4
Articolo 5.	Zona di rispetto cimiteriale.	5
CAPO II.	SEPOLTURE	6
Articolo 6.	Tipi di sepoltura ammessi	6
Articolo 7.	Caratteristiche delle casse.....	6
Articolo 8.	Campi di mineralizzazione.	6
Articolo 9.	Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo.....	6
Articolo 10.	Aree ed edifici per tumulazione in loculo, loro caratteristiche e utilizzo.....	7
Articolo 11.	Ossari.	8
Articolo 12.	Conservazione o disperdimento delle ceneri - Giardino delle Rimembranze.....	9

CAPO III. INTERVENTI EDILIZI	10
Articolo 13. Attività di trasformazione edilizia nei due cimiteri	10
Articolo 14. Competenze e provvedimenti abilitativi	10
Articolo 15. Indicazioni planovolumetriche, indici e parametri edilizi, destinazioni d'uso	11
Articolo 16. Requisiti degli edifici per i loculi	11
Articolo 17. Requisiti per i locali di servizio al coperto	12
Articolo 18. Identificazione delle sepolture, nomi ed epigrafi.	12
Articolo 19. Caratteristiche dei monumenti funebri	12
Articolo 20. Aiuole e addobbi floreali.	13
Articolo 21. Sepolture per altre Religioni	13
Articolo 22. Punti di approvvigionamento acqua	13
Articolo 23. Superamento delle barriere architettoniche	13
Articolo 24. Aspetti geologici	13
CAPO IV. TUTELA DEI MONUMENTI FUNERARI DI PREGIO.....	15
Articolo 25. Vincoli paesaggistici.....	15
Articolo 26. Vincoli di tutela monumentale	15
Articolo 27. Monumenti funerari di pregio	15
Articolo 28. Tutela dei monumenti funerari di pregio e interventi consentiti	16
CAPO V. CIMITERO DI SIZIANO: TUTELA DEL POZZO DI ACQUEDOTTO	17
Articolo 29. Presenza parziale di zona di rispetto del pozzo di acquedotto per il cimitero di Siziano.....	17
Articolo 30. Tutela della nella zona di rispetto del pozzo di acquedotto nel cimitero di Siziano	17
PARTE II. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE	18
Articolo 31. Programma pluriennale di attuazione.....	19
Articolo 32. Previsioni del Piano Cimiteriale	19
Articolo 33. Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.....	19
Articolo 34. Gradualità e priorità di realizzazione	20
Articolo 35. Area per impianto di cremazione	20

Parte I. Norme tecniche di attuazione

Capo I. GENERALITÀ

Articolo 1. Riferimenti normativi

1. Le presenti norme costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, di cui fanno parte integrante.
2. Le disposizioni di legge relative al settore cimiteriale vengono qui espressamente richiamate e prevalgono, ove in contrasto, con le norme medesime:
 - a) Normativa nazionale in materia cimiteriale
 - Regio decreto 27/07/1934, n. 1265 ("Testo unico delle leggi sanitarie")
 - DPR 10/09/1990 n. 285 ("Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria")
 - b) Normativa Regionale in materia cimiteriale
 - Legge Regionale 30/12/2009, n. 33 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità")
 - Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6 ("Regolamento in materia di attività funerarie e cimiteriali")
 - c) Normativa Comunale in materia cimiteriale
 - Regolamento di Polizia Mortuaria del comune di Siziano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28/11/2016. n. 55

Articolo 2. Definizione e validità

1. Il Piano Cimiteriale è uno strumento di settore che definisce la programmazione degli spazi cimiteriali e per rispondere alle necessità di sepoltura nei 20 anni successivi alla sua approvazione.
2. Esso viene approvato dal consiglio comunale, sentita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) che dovranno esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Il Piano Cimiteriale ha validità a tempo indeterminato e sarà revisionato ogni dieci anni e comunque ogni volta che si registreranno variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

Articolo 3. Oggetto del Piano Cimiteriale.

1. Il presente Piano Cimiteriale riguarda i due cimiteri presenti nel territorio del comune di Siziano, che sono:
 - Cimitero di Siziano, sito in via della Stazione;
 - Cimitero di Campomorto, sito in via Campomorto, angolo via Vigentina
2. Essi sono posti al servizio della popolazione delle due parrocchie omonime, che fanno capo alle chiese parrocchiali di San Bartolomeo (Siziano) e di S. Maria Assunta (Campomorto).

Articolo 4. Elaborati del piano cimiteriale

1. Gli elaborati del Piano Cimiteriale elencati nel presente articolo.

2. Fascicoli:
 - Fascicolo 1: Relazione illustrativa
 - Fascicolo 2: Norme tecniche di attuazione e Programma Pluriennale di Attuazione
 - Fascicolo 3: Studio geologico
 - Fascicolo 4: Documentazione Fotografica
3. Tavole:
 - Tavola 1 Inquadramento territoriale e normativo, scala 1: 10.000 – 1: 2.000
 - Tavola 2 Cimitero del capoluogo: zonizzazione esistente e destinazione funzionale, scala 1: 200
 - Tavola 3 Cimitero di Campomorto: zonizzazione esistente e destinazione funzionale, scala 1: 200
 - Tavola 4 Cimitero del capoluogo: zonizzazione di piano e destinazione funzionale, scala 1: 200
 - Tavola 5 Cimitero di Campomorto: zonizzazione di piano e destinazione funzionale, scala 1: 200
 - Tavola 6 Cimitero del capoluogo: zonizzazione esistente ed individuazione concessionari, scala 1: 100
 - Tavola 7 Cimitero di Campomorto: zonizzazione esistente ed individuazione concessio-nari, scala 1: 100

Articolo 5. Zona di rispetto cimiteriale.

1. La zona di rispetto dei due cimiteri di Siziano (capoluogo e Campomorto), è stata definita in 50 metri di raggio, secondo la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 1961, approvata – sulla base delle norme vigenti a tali date - con Decreto del Prefetto di Pavia n. 6918 del 01 luglio 1961, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 ottobre 1957, n. 892, che a sua volta ha modificato il comma 4 dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie.
2. Il perimetro della suddetta zona di rispetto cimiteriale deve essere coerente con le previsioni del piano cimiteriale, e posto a 50 metri dal confine esterno di ciascun cimitero, così come ampliato dal piano stesso. Il nuovo perimetro della zona di rispetto è indicato graficamente nella Tavola 1 (Inquadramento territoriale e normativo, scala 1: 10.000 – 1: 2.000) del Piano Cimiteriale indicate nell'articolo precedente. Detto perimetro dovrà essere recepito dalle tavole del Piano di Governo del Territorio di Siziano e la sua regolamentazione sarà indicata Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole.
3. All'interno della zona di rispetto è vietata ogni nuova costruzione.
4. All'interno della zona di rispetto sono consentiti: interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
5. All'interno della zona di rispetto sono altresì ammessi i seguenti interventi:
 - impianti cimiteriali, compresi gli impianti per la cremazione;
 - piccole costruzioni in concessione comunale su area pubblica o privata, per attività connesse al cimitero, quali edicole per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti;
 - la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc.);
 - la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde pubblico e privato, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli;
 - opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico;
 - recinzioni.

Capo II. SEPOLTURE

Articolo 6. Tipi di sepoltura ammessi

1. Le sepolture possono essere realizzati nei tipi descritti nei commi seguenti.
2. Inumazione: seppellimento di un cadavere in una fossa scavata dentro terra, finalizzata a rendere più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali. Il cadavere viene collocato in una bara di legno in fossa nella nuda terra in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione. Non necessita di concessione. La durata è di dieci anni.
3. Tumulazione: sepoltura in loculo, soggetta a concessione comunale, che, nei cimiteri di Siziano, può essere di tre tipi:
 - a) Loculo ipogeo: è un manufatto in muratura o in cemento armato, semplice o prefabbricato, posato in fosse disposte negli specifici campi cimiteriali. La concessione del loculo ipogeo ha la durata di venticinque anni
 - b) Loculo epigeo in porticato; è un manufatto in cemento armato, semplice o prefabbricato, o in muratura posto nelle campate dei porticati cimiteriali. La concessione del loculo ha la durata di venticinque anni
 - c) Loculi epigei in cappella gentilizia: è una struttura edilizia in sede propria che contiene alcuni loculi, utilizzati da famiglie o collettività. La concessione della cappella ha la durata di novantanove anni.

Articolo 7. Caratteristiche delle casse

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno .
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. I requisiti delle casse sono stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria) e dall'allegato 3 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Articolo 8. Campi di mineralizzazione (salme indecomposte).

1. Le planimetrie di progetto del Piano Cimiteriale indicano graficamente le aree destinate alle fosse di inumazione per salme indecomposte dopo la loro riesumazione.
2. Tali inumazioni hanno lo scopo di favorire il completamento dei processi naturali di mineralizzazione o di consumo e consentire la liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni.

Articolo 9. Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

1. Le planimetrie di progetto del Piano Cimiteriale indicano graficamente le aree destinate alle fosse di inumazione, che fanno parte dei «campi di sepoltura».
2. Le caratteristiche delle aree destinate all'inumazione possiedono le seguenti caratteri-

- stiche, già indicate nell'articolo 15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6:
- Il suolo è idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
 - Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non invadono lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
 - La fossa di concessione venticinquennale avrà pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
 - Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti sarà interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
 - Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
 - Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
 - La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
3. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.

Articolo 10. Aree ed edifici per tumulazione in loculo, loro caratteristiche e utilizzo

1. Le planimetrie di progetto del Piano Cimiteriale indicano graficamente le aree, che fanno parte dei «campi di sepoltura», destinate alle tumulazioni ipogee (loculi di tombe venticinquennali) e quelle per la realizzazione di strutture edilizie per le tumulazioni epigee (loculi in strutture fuori terra).
2. Le caratteristiche delle strutture fuori terra dei loculi per le tumulazioni devono rispettare le seguenti caratteristiche, indicate nell'articolo 16, comma 5 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e dal suo Allegato 2 (Requisiti dei loculi destinati a tumulazione):
 - 2.1. Requisiti generali dei loculi:
 - La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².
 - Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
 - I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di

altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

- Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
- Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
- Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro.

2.2. Requisiti per i loculi stagni. Il presente piano prevede la realizzazione di soli loculi stagni, con le seguenti caratteristiche che si aggiungono ai requisiti generali del comma precedente:

- Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
- La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

2.3. Loculi aerati. Il presente Piano Cimiteriale non prevede la realizzazione di loculi aerati. L'Amministrazione Comunale potrà comunque consentire loculi aerati, nel rispetto delle prescrizioni di legge, mediante aggiornamento del presente Piano Cimiteriale.

3. I loculi esistenti non conformi al presente Regolamento, dopo il un periodo massimo di vent'anni dall'entrata in vigore del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (ossia fino al 28 novembre 2024) non possono essere usati per nuove tumulazioni, siano essi in colombario o in tombe venticinquennali o di famiglia o cappella gentilizia.
4. Successivamente al 28 novembre 2024 nei loculi non a norma non sarà ammessa la tumulazione di nuovi cadaveri, ma solo il deposito urne cinerarie o di resti ossei.

Articolo 11. Ossari.

1. Gli ossari si dividono in:
 - fossa comune;
 - ossari singoli a concessione.
2. Fossa comune. Nei due cimiteri di Siziano sono presenti fosse comuni nelle quali devono essere raccolte le ossa che si rinvencono in area cimiteriale o altrove, nonché in occasione delle esumazioni ordinarie, secondo indicazioni dell'art. 85 del DPR n. 285/1990.
3. Ossari singoli. Nei due cimiteri sono disponibili per l'assegnazione in concessione ossari singoli costruiti dal Comune. Essi hanno le caratteristiche indicate nell'«Allegato 2» del Regolamento regionale n. 6/2004, secondo il quale gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

Articolo 12. Conservazione o disperdimento delle ceneri. Giardino delle Rimembranze

1. I cinerari, ossia le strutture destinate ad accogliere le ceneri derivanti dalla cremazione, si dividono in:
 - cinerario comune;
 - cinerari singoli a concessione;
 - giardino delle rimembranze
2. Cinerario comune. Nei due cimiteri di Siziano la funzione di cinerario comune è svolta dall'ossario comune. Il cinerario è destinato a contenere le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. Cinerari singoli a concessione. Anche in questo caso le ceneri possono essere conservate entro gli ossari singoli costruiti dal Comune ed assegnati in concessione.
4. Giardino delle Rimembranze. Il presente Piano Cimiteriale ha individuato, per entrambi i cimiteri, le aree specificamente destinate giardino delle rimembranze, in cui disperdere le ceneri provenienti da cremazione.

Capo III. INTERVENTI EDILIZI

Articolo 13. Attività di trasformazione edilizia nei due cimiteri

1. L'attività edilizia cimiteriale è regolata dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle presenti Norme tecniche del piano cimiteriale che sono state sviluppate in coerenza con le indicazioni del Piano di Governo del Territorio.
2. Ogni intervento di trasformazione edilizia relativo all'interno delle «aree di competenza» dei due cimiteri è soggetto alle indicazioni delle presenti Norme tecniche di attuazione, degli elaborati di Piano Cimiteriale e del Regolamento di Polizia Mortuaria del comune, che qui si intendono integralmente richiamati.
3. Le aree di competenza» citate al comma precedente sono formate dalle aree interne e da quelle immediatamente limitrofe ai cimiteri, così come sono indicate graficamente nella Relazione illustrativa del presente Piano Cimiteriale e nelle sue tavole grafiche.

Articolo 14. Competenze e provvedimenti abilitativi

1. È posta a carico del comune la realizzazione e la manutenzione delle opere di interesse collettivo, quali:
 - 1.1. Opere all'aperto di servizio, quali: viabilità interna (sentieri, marciapiedi e percorsi in genere) ed esterna (strade, accessi e parcheggi), recinzioni, giardini, aiuole ed aree di verde comune in genere, impianti idrici.
 - 1.2. Locali di servizio al coperto, quali: deposito per i feretri, magazzini e ripostigli, sala del commiato, strutture per il culto, ossario e cinerario comune, servizi igienici.
 - 1.3. Opere per le sepolture esterne, quali: campi di inumazione e di tumulazione, aree per indecomposti, giardino delle rimembranze.
 - 1.4. Edifici per le sepolture al coperto, quali: edifici porticati per la tumulazione in loculo singolo, per la tumulazione in cappella gentilizia, per cellette ossario e per cellette cinerarie.
2. La realizzazione delle opere a carico del comune è subordinata alle procedure previste per l'esecuzione di opere pubbliche.
3. È posta a carico dei privati interessati la realizzazione e la manutenzione delle seguenti opere di interesse privato, quali:
 - 3.1. Nuove tombe, anche semplici, che impieghino manufatti in muratura, calcestruzzo, pietra o in marmo.
 - 3.2. Nuove opere di finitura interna (lastre di chiusura, pavimenti, rivestimenti, ecc.) di cappelle gentilizie poste all'interno dei porticati collettivi
4. Per le opere di interesse privato valgono i seguenti provvedimenti abilitativi:
 - 4.1. per i lavori semplici, quali opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, la pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., la realizzazione delle opere interne alle cappelle gentilizie (pavimenti, rivestimenti, decorazioni, ecc.) non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva né alcuna comunicazione al comune;

- 4.2. per la realizzazione di nuove tombe, anche semplici, che impieghino manufatti in muratura, calcestruzzo, pietra o in marmo, e per lavori di ristrutturazione di tombe o di cappelle gentilizie in struttura edilizia autonoma, è necessaria la preventiva autorizzazione comunale, rilasciata dal responsabile dell'Ufficio comunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, fatta salva la sospensione del termine in caso di richiesta di documentazione integrativa.
5. Secondo l'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, i "cimiteri" rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria e sono quindi esenti - ai sensi dell'art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione) della medesima legge - dal contributo di urbanizzazione che non è pertanto dovuto per la costruzione di tombe o di cappelle da parte dei privati.

Articolo 15. Indicazioni planovolumetriche, indici e parametri edilizi, destinazioni d'uso

1. Il presente Piano Cimiteriale, in conformità alle indicazioni dell'art. 36 delle Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi, consente di realizzare, entro l'area di competenza dei due cimiteri esclusivamente opere cimiteriali ed opere ad esse complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi in concessione temporanea per la vendita di fiori o di immagini sacre, nonché uffici della pubblica amministrazione inerenti la custodia e gestione dell'attrezzatura principale.
2. Indici e parametri urbanistici ed edilizi:
in conformità a quanto indicato dalle Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi, per la realizzazione degli edifici da destinare a tumulazione ed a strutture di servizio ed in genere per tutte le opere consentite dal Piano Cimiteriale, in ragione della loro particolarità, non sono prescritti indici e parametri da rispettare. Valgono pertanto solo le indicazioni del presente Piano Cimiteriale.
3. Indicazioni planimetriche e di destinazione d'uso:
nelle tavole grafiche n. 4 e 5 e del Piano Cimiteriale sono indicate la localizzazione, la pianta e la dimensione delle diverse destinazioni d'uso cimiteriali delle aree e degli edifici. Queste indicazioni hanno valore prescrittivo relativamente alle quantità, ma sono indicative per quanto riguarda la forma e potranno essere modificata in base alle future esigenze progettuali esecutive. Deve quindi essere vengata garantita la presenza di ogni funzione cimiteriale indicata dal piano, secondo le caratteristiche dettate dalle presenti norme e dalle leggi vigenti in materia cimiteriale.

Articolo 16. Requisiti degli edifici per i loculi

1. Gli edifici per i loculi sono caratterizzate da volumi coperti con antistante spazio porticato, destinato alla deambulazione. Essi possono ospitare:
- Loculi sovrapposti
 - Cappelle gentilizie contenenti loculi sovrapposti. Non sono previste cappelle gentilizie in corpo autonomo
2. I loculi sono disposti in serie sovrapposte, formate da loculi adiacenti ordinati per righe e per colonne, disposti di fascia (fianco) o di punta (testa). sovrapposti
3. I loculi di fascia sono disposti con il lato lungo sul prospetto principale; i loculi di punta hanno il lato corto sul prospetto principale.
4. Sono consentite al massimo cinque file o righe sovrapposte.

5. Gli edifici per i loculi possono contenere anche cellette ossario e cellette cinerarie.

Articolo 17. Requisiti per i locali di servizio al coperto

1. I "locali di servizio al coperto" elencati nel precedente Articolo 14, possono essere realizzati sia all'interno degli edifici per i loculi sia in corpo autonomo.
2. La sala del commiato, le strutture per il culto, il locale per deposito per i feretri ed i locali per servizi igienici devono rispettare i seguenti requisiti:
 - altezza netta interna non inferiore a 2,70 metri;
 - superfici finestrate sufficienti a garantire un rapporto di aeroilluminazione non inferiore ad 1/8

Articolo 18. Identificazione delle sepolture, nomi ed epigrafi.

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta, a cura del comune, da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numeric progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
2. I familiari possono sostituire a questi supporti lapidi, lastre, cornici o monumenti tombali, conformi alle presenti norme ed al Regolamento cimiteriale comunale.
 1. Le epigrafi devono essere scritte nella lingua del defunto possono essere scolpite, incise e piombate, oppure in rilievo bronzeo di metallo.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio.

Articolo 19. Caratteristiche dei monumenti funebri

1. Le strutture edilizie degli ampliamenti previsti dei due cimiteri e la realizzazione dei monumenti funebri nelle diverse tipologie di sepoltura (inumazione e tumulazione) dovranno attenersi ai criteri del decoro e della compatibilità con quelle preesistenti.
2. Nelle tumulazioni in loculo in porticato e negli gli ossari e nei cinerari le lastre di chiusura sono predisposte dal comune e non sono modificabili dai concessionari. Nelle cappelle gentilizie la chiusura dei loculi, la pavimentazione e le decorazione sono affidati ai concessionari.
3. È a carico dei privati interessati la posa del nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo o nella tomba, e di eventuali portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni.
4. Nelle sepolture in tombe a terra (inumazioni e tumulazioni) l'altezza del monumento tombale non deve superare quelli esistenti e in particolare non deve sovrastare con la propria altezza il monumento tombale a cui si affianca. I monumenti dovranno essere prevalentemente in pietra con l'utilizzo preferibilmente di pietre della tradizione locale ed essere realizzati con strutture solide e stabili; in particolare lo spessore delle lastre non può essere inferiore a mm 30.
5. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al pas-

saggio.

6. Tutte le opere e le decorazioni consentite devono attenersi al principio della sobrietà e della sacralità dei luoghi.
7. Sono fatte salve le dimensioni e le caratteristiche dei monumenti funebri già esistenti.

Articolo 20. Aiuole e addobbi floreali.

1. È sempre consentita la decorazione delle tombe con erbe e fiori vivi, purché vengano sempre rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di uscire dai limiti dell'area della tomba.
2. È vietata la piantumazione di alberi di medio e di alto fusto. Il responsabile dell'Ufficio comunale competente ha la facoltà di far rimuovere le piante che possono recare disturbo alle tombe attigue o ai passanti.

Articolo 21. Sepolture per altre Religioni

1. Nei cimiteri di Siziano e di Campomorto non sono state individuate aree specifiche per la sepoltura di defunti professanti religioni diverse da quella cattolica
2. Questi ultimi potranno essere sepolti secondo tutte le modalità individuate dalle presenti norme, senza alcuna discriminazione.

Articolo 22. Punti di approvvigionamento acqua

1. Il Piano Cimiteriale individua in ognuno dei due cimiteri sufficienti i punti di approvvigionamento idrico, in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde da parte degli addetti e ad uso dei visitatori per la cura di piante e fiori posti a decoro delle sepolture.
2. L'approvvigionamento avviene mediante allacciamento all'acquedotto comunale.

Articolo 23. Superamento delle barriere architettoniche

1. Nei due cimiteri esistenti è garantito il superamento delle barriere architettoniche, che deve essere effettuato anche per l'ampliamento dei cimiteri stessi.
2. I Percorsi interni al cimitero (sentieri e porticati) hanno e dovranno avere un andamento quanto più possibile lineare ed evitare salti di quota. Il dimensionamento e la sezione del percorso risponde alla normativa vigente in materia.
3. I Percorsi esterni al cimitero hanno analoghe caratteristiche, al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati.

Articolo 24. Aspetti geologici

1. Il Piano Cimiteriale è corredato di Studio geologico e sismico, in conformità all'«Allegato 1» (Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti) del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6

2. I progetti di costruzione delle strutture di ampliamento dei cimiteri esistenti dovranno essere corredati da:
- una relazione geologica-geotecnica e sismica redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di: caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante, stabilità dei versanti);
 - caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Capo IV. TUTELA DEI MONUMENTI FUNERARI DI PREGIO

Articolo 25. Vincoli paesaggistici

1. Nessuno dei due cimiteri è soggetto (in tutto o in parte) a vincolo paesaggistico - disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Si segnala infatti che non sono presenti né i vincoli dell'art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) né dell'art. 142 (Aree tutelate per legge) del medesimo decreto legislativo.

Articolo 26. Vincoli di tutela monumentale

1. Nei due cimiteri non sono presenti vincoli di tutela monumentale istituiti con provvedimento specifico (Art. 10. Beni culturali del Codice).
2. Sono invece presenti edifici con vincolo "ope legis" in base al comma 5 del medesimo art. Art. 10, comma 1 e comma 5 (le cose che siano di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di proprietà pubblica, opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni) che sono indicati anche dalla tavola 3 (mappa dei vincoli amministrativi, paesaggistici e monumentali) del Documento di Piano del PGT di Siziano.
3. Questi vincoli sono presenti all'interno delle parti "storiche dei due cimiteri di proprietà e sono sempre coincidente con i monumenti funerari di pregio descritti all'articolo seguente.

Articolo 27. Monumenti funerari di pregio

1. Si rileva che in entrambi i cimiteri sono presenti molte situazioni di rilievo per il loro pregio storico ed artistico e che possiedono le caratteristiche descritte al comma precedente.

Vi si trovano infatti sia cappelle gentilizie che tombe monumentali, che sono evidenziate con apposito colore nelle tavole n. 4 (Piano cimiteriale di superficie) e n. 5 (Piano Cimiteriale di Campomorto) del Piano Cimiteriale.

2. Le cappelle soggette a vincolo monumentale "ope legis" sono riportate negli elenchi seguenti:

2.1. Cimitero vecchio di Siziano:

- Famiglia PAVESI
- Famiglia COGNI
- Famiglia CHIESA
- Famiglia GARLASCHI
- Famiglia CAPUZZONI
- Famiglia PRETTO
- Famiglia ROI

- 2.2. Cimitero vecchio di Campomorto:
 - Mausoleo famiglia Castelli
 - Famiglia Vismara
 - Famiglia Sacchi
 - Famiglia Pacchiarini
 - Cappella della Parrocchia
 - Famiglia Pelli Fiocchi
 - Famiglia Cinerari
 - Famiglia Fezzi Castaldi
 - Famiglia Testa
 - Famiglia Del Serto
3. Le tombe soggette a vincolo monumentale "ope legis" sono riportate negli elenchi seguenti:
 - 3.1. Cimitero vecchio di Siziano:
 - Famigli Ferrari
 - Tomba di militari caduti
 - Famiglia Migliavacca
 - Famiglia Taccani
 - 3.2. Cimitero vecchio di Campomorto:
 - Carolina Bianchi
 - Famiglia Tagliani
 - Famiglia Mangini Montenovi

Articolo 28. Tutela dei monumenti funerari di pregio e interventi consentiti

1. I monumenti funerari decritti all'articolo precedente non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati in quanto "beni culturali" secondo il Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
2. In essi sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro.
3. Gli interventi di edilizia, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, sui suddetti beni culturali sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese), secondo le indicazioni del TITOLO I (Tutela) della PARTE SECONDA (Beni culturali) del D.Lgs. 42/2004, fatte salve la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

Capo V. CIMITERO DI SIZIANO: TUTELA DEL POZZO DI ACQUEDOTTO

Articolo 29. Presenza parziale di zona di rispetto del pozzo di acquedotto per il cimitero di Siziano

1. Il cimitero di Siziano è investito parzialmente dalla "zona di rispetto di m 200" (definita dall'art. 6 del DLg 18 agosto 2000, n. 258), del pozzo idropotabile posto dietro al municipio, in via Stazione. Si precisa che la "zona di tutela assoluta di 10 m", dettata dall'art. 5 del medesimo decreto non interessa il cimitero.
2. Nella "zona di rispetto" valgono le indicazioni dell'art. 36 delle Norme del PdR, che richiamano la necessità di salvaguardare le aree circostanti i pozzi di captazione, al fine di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano secondo le indicazioni del citato art. 6 del DLg 258/2000.
3. Pertanto, nell'area compresa entro il raggio di 200 m rispetto al punto di captazione, è vietato l'insediamento di molti centri di pericolo e lo svolgimento di molte attività, ritenute pericolose per la possibile contaminazione delle acque sotterranee, fra le quali sono comprese le aree cimiteriali.

Articolo 30. Tutela della zona di rispetto del pozzo di acquedotto nel cimitero di Siziano

1. Entro la zona di rispetto del pozzo idropotabile si rilevano, nel cimitero di Siziano, le seguenti presenze:
 - tombe storiche,
 - cappelle gentilizie,
 - loculi in porticato,
 - servizi igienici,
 - deposito
 - camera mortuaria.
2. Per garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, entro la zona di rispetto del pozzo di acquedotto indicata dalla tavola 4 del Piano Cimiteriale (Cimitero di Campomorto: zonizzazione di piano e destinazione funzionale, scala 1: 200), non sono consentite nuove sepolture e nuove strutture cimiteriali.
3. Per le sepolture e le altre strutture presenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
4. Eventuali nuove inumazioni devono essere autorizzate dall'Agenzia di Tutela della Salute competenze.

Parte II. Programma pluriennale di attuazione

Articolo 31. Programma pluriennale di attuazione

1. I commi successivi del presente articolo propongono le linee principali del Programma pluriennale di attuazione che, a sua volta, completa le Norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale, e che si organizza seguendo le indicazioni generali delle disposizioni di legge indicate ai commi seguenti.
2. Secondo l'art. 54 del DPR 10/09/1990 n. 285, i comuni devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriali. Inoltre la planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano stati apportati modifiche ed ampliamenti.
3. Secondo l'art. 6 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 i piani cimiteriali sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

Articolo 32. Previsioni del Piano Cimiteriale

1. La relazione illustrativa del Piano Cimiteriale contiene lo sviluppo dei calcoli atti a dimostrarne la rispondenza alle norme cimiteriali vigenti.
2. I tipi di sepoltura ed il loro numero previsti dal presente Piano Cimiteriale sono le seguenti:

Tipologia sepoltura	cimitero di Siziano n.	cimitero di Campomorto n.
Tombe decennali	79	18
Tombe venticinquennali	57	18
Loculi in porticato	320	320
Loculi in cappella	80	80
Totale	536	436
Cellette ossario	100	100

3. L'ubicazione di diversi tipi è indicato dalle tavole n. 5 (Capoluogo) e n. 6 (Campomorto)

Articolo 33. Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

1. La realizzazione degli interventi indicati dal Piano Cimiteriale deve essere effettuata gradualmente, tenendo presente che il piano ha definito gli spazi cimiteriali per rispondere alle necessità di sepoltura nei 20 anni successivi alla sua approvazione, come già indicato al precedente Articolo 2.
2. Il Piano viene attuato mediante:
 - a) Utilizzazione delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti coerenti con le sue indicazioni;

- b) la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
- c) la corretta predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti laddove previsto;
- d) l'adeguamento e il miglioramento di infrastrutture e servizi;
- e) l'attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
- f) l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- g) l'esecuzione di tutte le opere coerenti con il superamento delle barriere architettoniche;
- h) il mantenimento delle superfici a verde, l'arricchimento del verde con l'introduzione di adeguate essenze arboree ed arbustive;
- i) l'esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Articolo 34. Gradualità e priorità di realizzazione

1. Sono ritenuti prioritari:
 - la realizzazione del Giardino delle Rimembranze in entrambi i cimiteri;
 - la costruzione di nuovi loculi e celle ossario in entrambi i cimiteri;
 - la realizzazione di servizi igienici per handicappati nel cimitero di Campomorto.
2. Esumazioni ed estumulazioni a scadenza dovrebbero essere eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto nei campi comuni e nei loculi.
3. Il programma delle manutenzioni da eseguire nei due Cimiteri dovrebbe essere verificato almeno ogni tre anni.

Articolo 35. Area per impianto di cremazione

1. La cartografia del Piano Cimiteriale individua, nel cimitero del capoluogo, un'area di proprietà comunale destinata alla eventuale realizzazione di un impianto di cremazione.
2. Si tratta solo dell'espressione di una disponibilità e della dimostrazione di una corretta localizzazione in quanto – occorre precisare - l'autorizzazione alla realizzazione di tale tipo di impianto non è in capo ai comuni, ma alle autorità sanitarie ed alla Regione.
3. Nel momento in cui l'Amministrazione Comunale decidesse di realizzare l'impianto di cremazione, avvierà le procedure necessarie.